

## VERBALE DI ACCORDO

t r a

**CONFAPI-ANIEM Calabria** Unione Regionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini rappresentata dal presidente Falbo Antonio , dal direttore Pasquale Mazzuca e da Marsico Giulio

e

**Feneal UIL Calabria** rappresentata dal Segretario Generale Maccarone Giacomo

**Filca CISL Calabria** rappresentata dal Segretario Generale Christian Demasi

**Fillea CGIL Calabria** rappresentata dal Segretario Generale Simone Celebre e dai Segretari territoriali Endrio Minervino, Giuseppe De Lorenzo, Emanuele Scalzo

### PREMESSA


- 1) Il contratto regionale, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto.
- 2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare in pejus, quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e regionale.
- 3) Nel quadro di quanto sopra convenuto

### VIENE STIPULATO

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio regionale calabrese, per tutte le imprese ed i lavoratori loro dipendenti che svolgono lavorazioni per il settore delle costruzioni così per come disciplinato dal CCNL Aniem Confapi 1° luglio 2008 e da tutti gli accordi di rinnovo contrattuale stipulati fino ad oggi.

### SISTEMA DI INFORMAZIONI

Considerato che il settore delle costruzioni ha un'enorme rilevanza per l'economia regionale, le parti concordano di attivare azioni congiunte per migliorare le condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni e nel contempo avviare azioni tese ad affrontare e sostenere le giuste esigenze delle imprese del settore.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive or stylized names. The signatures are arranged horizontally across the width of the page.

### **In particolare:**

Le parti concordano di effettuare incontri periodici trimestrali per esaminare i molteplici problemi del settore delle costruzioni riguardanti lo stato, le prospettive e le scelte produttive determinate dalla Regione Calabria.

Al fine di combattere il lavoro nero, le parti concordano di istituire un osservatorio regionale del mercato del lavoro presso l'**EDILCASSA REGIONALE CALABRESE** affinché attraverso riscontri incrociati con gli Enti Previdenziali INPS, INAIL, SUA, Camera di Commercio, ed altri organi di controllo, venga realizzata un'ampia conoscenza del settore.

Le parti s'impegnano ad elaborare e realizzare soluzioni comuni per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione professionale di nuove forze lavorative. In questa ottica assumono grande significato gli Enti Bilaterali ai vari livelli.

Le parti s'impegnano ad affrontare con particolare attenzione il problema del reperimento delle maestranze, favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso appositi corsi di formazione per apprendisti, nuovi assunti e cambio di qualifica professionale, disoccupati e tutti i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali.

### **RELAZIONI SINDACALI**

Le parti concordano sulla centralità delle relazioni sindacali come elemento fondamentale per evitare l'insorgere di conflitti, favorire lo sviluppo del settore e accrescere un clima di collaborazione e sviluppo del territorio.

Al fine di favorire un clima di serene e corrette relazioni industriali tra Organizzazioni Sindacali di categoria e il sistema delle Imprese, le parti concordano che le OO.SS. di categoria potranno avere accesso ai cantieri delle aziende operanti su tutto il territorio Regionale nella pausa pranzo. Tale modalità comunque non esclude la possibilità di convocare le assemblee dei lavoratori laddove siano rispettati i requisiti richiesti dal vigente CCNL.


Resta inteso che l'accesso sarà consentito ove i rappresentanti delle OO.SS. siano muniti dei normali Dispositivi di Protezione Individuali e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

In caso di insorgenza di eventuali problematiche i rappresentanti delle OO.SS. dovranno fare riferimento al responsabile aziendale del cantiere.

### **ART. 1**

#### **AMBITI DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo integrativo si applica alle imprese edili che applichino il CCNL di riferimento per le PMI ovvero Confapi Aniem, sul territorio regionale e nell'ottica di una collaborazione



2

sinergica le parti firmatarie si impegnano a promuovere la maggior applicabilità nell'ambito di riferimento.

## ART. 2

### DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Fermo restando quanto previsto in materia di subappalto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL vigente, le imprese edili che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo di lavoro suddetto, affidino in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini sono tenute a fare obbligo all'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori, da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto Nazionale e dal contratto Regionale di categoria.

Le imprese che intendono ricorrere al subappalto informeranno preventivamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU – o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali di categoria Regionali e territoriali competenti per il tramite delle Associazioni Datoriali – comunicando la denominazione e sede dell'impresa subappaltatrice e l'indicazione delle opere subappaltate, la durata presunta del lavoro, nonché il numero presunto dei lavoratori che saranno occupati per la esecuzione delle opere e delle lavorazioni subappaltate.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque prima dell'inizio medesimo.

L'impresa subappaltante è tenuta comunque in solido con l'impresa subappaltatrice a corrispondere ai lavoratori da essa dipendenti i trattamenti economici e normativi della categoria di appartenenza, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla osservanza delle norme contrattuali e di legge anche in materia di previdenza e di assistenza.

## ART. 3


### ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL l'orario normale di lavoro agli effetti contrattuali viene determinato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Di norma, viene ripartito su cinque giornate per settimana dal lunedì al venerdì.

Quanto sopra salvo che in sede aziendale, di concerto fra impresa e RSU ove presenti, o in sede sindacale si decida di distribuire diversamente l'orario di lavoro.

Restano fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 66/03 e agli articoli dei CCNL sull'orario di lavoro in materia di durata dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, pause, riposi e ferie, lavoro notturno.

Occorre inoltre applicare quanto eventualmente disposto dalle Autorità Regionale e/o Comunali sulle limitazioni di orario di lavoro da rispettare in caso di alte temperature, oltre che accedere alla CIGO per eventi metereologici nel caso di superamento dei 35° percepiti, come da regolamentazione INPS.



3

Nei casi di sospensione di lavoro o di riduzione di orario determinato da cause metereologiche le imprese sono tenute ad erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, che non comporti, per singolo operaio, l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazione non ancora autorizzata dall'INPS.

Le imprese presenteranno tempestivamente all'INPS la domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni, fermo restando i termini previsti per legge.

#### **ART. 4**

##### **ISTITUTO DELLE FERIE**

In attuazione del CCNL vigente si concorda che, di norma e salvo particolari esigenze tecnico produttive, per gli operai il godimento di due settimane di ferie collettive avverrà nel periodo 10 luglio – 31 agosto.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie o pasquali, mediante accordo fra le parti e fatte salve le esigenze di lavoro.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al CCNL vigente.

Le ferie residue, fermo restando sempre quanto previsto dal suddetto CCNL per quanto riguarda le esigenze lavorative, saranno godute nei rimanenti periodi dell'anno a richiesta dei singoli lavoratori, da avanzare almeno due giorni prima del godimento.


#### **ART. 5**

##### **ENTI BILATERALI**

Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione e del pieno sviluppo dell'attività degli Enti Bilaterali.

Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori attraverso l'attivazione di un sistema formativo che, tenendo conto dei fabbisogni reali, sia mirato all'acquisizione di professionalità che accrescano le capacità tecnico produttive e d'intervento delle imprese e contribuiscano a migliorare la qualità del lavoro.

Le parti ribadiscono altresì il carattere prioritario della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive connesse. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro connessi, mirati al miglioramento della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.



4

Tale sistema integrato della sicurezza è realizzato da una parte attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative del Comitato Paritetico Regionale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, con lo scopo di fornire agli addetti e alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di fornire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro alle imprese che partecipano all'insieme degli Enti Bilaterali contrattuali del settore.

Dall'altra, le parti sono impegnate a creare le migliori condizioni per la diffusione sul territorio della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sia a livello aziendale che territoriale.

## ART. 6

### **POLITICHE DEL LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO E LEGALITA'**

Si ritiene inoltre essenziale garantire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici e privati, in linea con le modifiche normative intervenute relative ad appalti pubblici e privati. In materia di regolarità si sottolinea altresì la volontà comune di applicazione del CCNL Edile e del presente CCRL a tutti i lavoratori impiegati negli appalti della filiera, attesa la diffusione, in ambito edile dell'applicazione di CCNL non afferenti al comparto di riferimento.


In ragione dell'importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti riconfermano il proprio impegno per la realizzazione di iniziative omogenee per la formazione professionale e sulla sicurezza con l'istituzione del libretto formativo il tutto nella direzione condivisa di sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso iniziative degli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL.

Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione in tutte quelle attività rivolte alla prevenzione, alla vigilanza, alla formazione e informazione in edilizia tra gli RLS, i Comitati Paritetici Territoriali e gli Enti istituiti favorendo un'opera di coordinamento e reciproco riconoscimento a partire dalla creazione di un archivio degli RLS e dei verbali di elezione degli stessi.

Altresì vi è l'impegno delle Parti a favorire il pieno coinvolgimento degli Impiegati in relazione all'effettuazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione alla disciplina della figura dei RLST le OO.SS Feneal Uil Calabria, Filca Cisl Calabria e Fillea Cgil Calabria hanno costituito, ai sensi dell'art. 14 del c.c., un'associazione denominata:

**ASSOCIAZIONE CALABRIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI**, in forma abbreviata, "SLC CALABRIA", che non ha scopo di lucro e si propone di favorire la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile. Tale Associazione opera al fine di attivare anche un sistema efficace in termine di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, fornendo ai lavoratori ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del Testo Unico in materia



5

(decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 artt. 47, 48, 50) ed altre successive norme di analogo fine e contenuto.

Le Parti sociali territoriali sono concordi nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli RLST si dedicheranno esclusivamente alla sicurezza, evitando qualsiasi attività di proselitismo e qualunque coincidenza di ruoli politici e/o sindacale.

Il ruolo di RLST è, inoltre, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall'Ente unico per la formazione e la sicurezza.

Le Parti sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nei vigenti e richiamati in premessa CCNL.

Le parti sociali territoriali deliberano di attivare un contributo che sarà versato mensilmente nella percentuale dello 0,15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL, solo dalle imprese sprovviste di RLS alla Edilcassa che, a sua volta, lo verserà alla SLC CALABRIA a titolo di contributo per come previsto dall'art. 81/2008 art.52 e dal CCNL applicato.

L'eventuale adozione di sistemi di rilevazione elettronici sull'utilizzo dei dpi consentirà alle aziende che si attiveranno al loro uso, una riduzione del contributo pari a: 20%

Inoltre, le imprese provviste del RLS avranno l'obbligo di inviare alla Edilcassa tutta la documentazione di cui agli adempimenti previsti dalla procedura MUT.


L'omesso versamento del contributo aggiuntivo da parte delle imprese sprovviste di RLS determinerà l'irregolarità della propria posizione contributiva che sarà certificata in caso di richiesta del Durc.

Le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Regionale si impegnano a:  
Adottare modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare.  
Collaborare con le istituzioni preposte per il controllo e la repressione del lavoro nero e irregolare.  
Promuovere la cultura della legalità tra i propri lavoratori, anche attraverso corsi di formazione specifici.

## ART. 7

### BACHECHE SINDACALI

In ogni cantiere potranno essere predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. E' affidato ai RLST, o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni.



6

## **ART. 8**

### **LAVORO IRREGOLARE**

Le parti, confermano l'obiettivo di contrastare, in maniera decisa, il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare che, per come confermato dai principali indicatori nazionali, provoca insostenibili distorsioni sul territorio ed è causa di concorrenza sleale e di fattori di distorsione nel mercato del lavoro. A tal fine sono impegnate a realizzare un sistema di comunicazione e controlli incrociati anche attraverso appositi protocolli d'intesa tra Organismi Paritetici Territoriali/Regionali, Committenti e Istituti Previdenziali e Assicurativi, nonché organismi quali Prefetture e Enti Appaltanti che consenta un monitoraggio costante e una approfondita conoscenza delle dimensioni del fenomeno stesso.

## **ART. 9**


### **FORMAZIONE e MERCATO del LAVORO**

Per una maggiore qualificazione della forza lavoro edile, le parti ritengono strategico avvalersi degli strumenti legislativi finalizzati a un accrescimento professionale e tecnico dei lavoratori del settore dell'edilizia, promuovendo azioni formative a livello territoriale, attraverso attività realizzate con il supporto degli Enti e Organismi Bilaterali, che per mezzo degli organi dell'Edilcassa Regionale Calabrese saranno regolamentati ed eventualmente istituiti, al fine di consentire alla manodopera che usufruisce di ammortizzatori sociali e a quella che intende procedere verso un accrescimento professionale, di accedere a specifici percorsi formativi. La realizzazione di quanto sopra potrà agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori edili temporaneamente fuoriusciti e un progressivo innalzamento del livello medio professionale, nel rispetto del protocollo formazione e sicurezza siglato tra le parti nel rinnovo del CCNL CONFAPI ANIEM il 29/02/2024.

## **ART. 10**

### **CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a recepire e promuovere il codice etico degli enti bilaterali (allegato 19 CCNL 3 marzo 2022) che sancisce i principi, i valori e le procedure cui gli enti bilaterali dovranno attenersi nell'espletamento delle proprie funzioni.



7

## ART. 11

### CONCERTAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA

Oltre che per le opere pubbliche di cui all'art.113 dei CCNL di settore, per le opere private di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di euro e che incidono sull'intero territorio calabrese, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni territoriali stipulanti il presente contratto e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e le imprese operanti sul cantiere ed attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

## ART. 12

### CLAUSOLA SOCIALE

Fermo restando il quadro normativo vigente in materia, si istituisce un regime di clausola che favorisca la ripresa del cantiere in caso di avvicendamento degli operatori economici nell'ambito dell'appalto pari o superiore a 5 milioni di euro di valore contrattuale. In caso di cessazione di appalto o subappalto e di subentro di altro appaltatore o subappaltatore per il completamento del cantiere, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione nei 15 giorni precedenti alla cessazione stessa, alle RSU/RSA e alle OO.SS. Regionali e Territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti impiegati nell'appalto e sulle mansioni da essi espletate. L'azienda subentrante, in tempi utili, darà comunicazione del subentro alle parti sociali firmatarie del presente contratto. A seguito di richiesta di concertazione preventiva da parte di quest'ultime, l'impresa si impegna a garantire un incontro preliminare con le parti sociali al fine di valutare e sottoscrivere, eventualmente, accordi validi per la ripresa e la prosecuzione delle attività, anche in relazione a possibili nuove assunzioni delle maestranze precedentemente operanti nel cantiere, soltanto qualora queste fossero necessarie e rispondenti alle esclusive esigenze organizzative e produttive aziendali. Il confronto, si rende indispensabile per promuovere, anche, il sistema della bilateralità e degli ulteriori servizi offerti, finalizzati alla crescita professionale dei lavoratori e del sistema delle imprese.

A series of handwritten signatures in blue ink, appearing to be a sequence of initials or names, located at the bottom of the page.



## ART. 13

### IGIENE ED AMBIENTE DI LAVORO PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E MALATTIE PROFESSIONALI

Con riferimento agli articoli del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.


Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la "Sicurezza" come priorità d'impegno straordinario.

Fermo restando quanto previsto dal vigente e richiamato in premessa CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni per come definite al punto precedente, che insistono nel territorio calabrese e che siano ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, si provveda a quanto segue:

- All'atto dell'apertura di un cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico – sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.  
Nei locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.
- Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
- Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumare un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.



9

- Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto.
- Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.
- Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni.
- L'eventuale adozione di sistemi di rilevazione elettronica, sul corretto utilizzo dei dpi, per come previsto all'art. 4 che precede, sarà ritenuto possibile;
- Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente e richiamato in premessa.
- Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Art. 14

PRESTAZIONI LAVORATORI

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

DELLA EDILCASSA REGIONALE CALABRESE

<b>ASSEGNO DI NOZZE LAVORATORE</b>	€ 300,00
<b>ASSEGNO DI NOZZE FIGLIO O FIGLIA DEL LAVORATORE</b>	€ 200,00
<b>ASSEGNO DI NASCITA FIGLIO O FIGLIA DEL LAVORATORE</b>	€ 500,00
<b>ASSEGNO DI LUTTO PER LA MORTE DEL LAVORATORE</b>	€ 1.000,00
<b>BORSA DI STUDIO SCUOLA MEDIA</b>	€ 300,00
“ “ “ <b>SCUOLA SUP.</b>	€ 400,00
“ “ “ <b>UNIVERSITA'</b>	€ 500,00
“ “ “ <b>LAVORATORE/STUDENTE</b>	€ 600,00
<b>CONTRIBUTO PER CURE TERMALI</b>	€ 350,00 annuo
<b>CONTRIBUTO PER DIALISI</b>	€ 1.000,00 annuo
<b>ASSEGNO IN CASO DI MORTE FAMILIARI</b>	€ 1.000,00
<b>(figli o genitori anche se non conviventi e coniuge)</b>	
<b>INDENNITÀ PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP <i>una tantum</i></b>	€ 1.500,00
<b>PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER GRAVI ED ECCEZIONALI EVENTI (atti di liberalità)</b>	Da quantificare di volta in volta

Per accedere alle suddette prestazioni il lavoratore dovrà produrre la seguente documentazione.

In fase di domanda di prestazione sarà consentita la produzione di autocertificazioni.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'Edilcassa, il lavoratore provvederà ad inviare la certificazione richiesta in originale all'Edilcassa che provvederà all'erogazione del contributo.

Il lavoratore per avere diritto alla prestazione deve avere un numero di ore di lavoro ordinario dichiarate e versate, altresì essere iscritto alla Edilcassa ed alle dipendenze di ditta iscritta ed in regola con i versamenti, entro la data di scadenza di presentazione della domanda, pena la decadenza.

Ore di lavoro ordinario occorrenti = 600 Prestazione:


Nozze lavoratore, nozze figli, assegno di lutto morte lavoratore, assegno di lutto morte familiari, borsa di studio, cure termali, dialisi, handicap, straordinaria.

Le prestazioni da erogare verranno determinate nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia sarà corrisposto ai lavoratori che ne avranno diritto, nel mese di luglio per l'accantonamento relativo al semestre ottobre-marzo e versato dalle imprese entro il 31 maggio, nel mese di dicembre per l'accantonamento relativo al semestre aprile-settembre e versato dalle imprese entro il 30 novembre.

<i>Tipo prestazione</i>	<i>Termini</i>	<i>Documenti da allegare</i>
<b>ASSEGNO DI NOZZE LAVORATORE</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data del matrimonio	a) certificato di matrimonio
<b>ASSEGNO DI NOZZE FIGLIO O FIGLIA DEL LAVORATORE</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data del matrimonio	a) certificato di matrimonio b) situazione di famiglia che comprenda la figlia o il figlio.
<b>ASSEGNO DI NASCITA FIGLIO O FIGLIA DEL LAVORATORE</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di nascita del figlio/a	a) certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità

<b>ASSEGNO DI LUTTO PER LA MORTE DEL LAVORATORE</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data della morte	<p>a) certificato di morte;</p> <p>b) situazione di famiglia;</p> <p>c) atto notorio che non c'è stata separazione tra i coniugi se il richiedente è la vedova;</p> <p>d) atto di nomina del tutore ed autorizzazione a riscuotere se la richiesta è presentata in nome di figli minori;</p>
<b>BORSE DI STUDIO</b>	domanda da presentare entro il 28 febbraio dell'anno	a) certificato della scuola attestante il
	successivo a quello scolastico o accademico per il quale si chiede la prestazione	<p>giudizio o le votazioni conseguite in copia autenticata;</p> <p>b) situazione di famiglia; (autocertificazione del lavoratore)</p> <p><b>PER L'UNIVERSITA</b></p> <p>c) certificato con le votazioni conseguite dall'inizio degli studi; d) piano di studi;</p> <p>e) situazione di famiglia;</p>
<b>CONTRIBUTO PER CURE TERMALI</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dal termine della cura	Dichiarazione I.N.P.S. o A.S.L. attestante il periodo ed il luogo di cura.

54 

<b>CONTRIBUTO PER DIALISI</b>	domanda da presentare entro il mese di settembre	Certificato della struttura sanitaria attestante i giorni di dialisi cui il lavoratore si è sottoposto nel corso dell'anno.
<b>ASSEGNO IN CASO DI MORTE FAMILIARI (figli o genitori anche se non conviventi e coniuge)</b>	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data della morte	a) certificato di morte; b) situazione di famiglia che comprenda il familiare deceduto; c) situazione di famiglia originaria del <i>de cuius</i> oppure Estratto di nascita del lavoratore
<b>INDENNITÀ PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP</b>	domanda da presentare a cura del lavoratore	a) situazione di famiglia; b) copia autenticata del certificato della Commissione sanitaria attestante il grado di invalidità;
		c) ogni altro documento utile alla valutazione.
<b>PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER GRAVI ED ECCEZIONALI EVENTI (atti di liberalità)</b>	domanda da presentare a cura del lavoratore	a) cartelle cliniche; b) situazione di famiglia; c) ogni altro documento utile per la valutazione.

## ART. 15

### TRASFERITA

Con riferimento agli articoli di riferimento del C.C.N.L. vigente sono richiamato in premessa i limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione degli articoli del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in



un comune diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in 10 Km. oltre i confini del comune.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

Le spese di viaggio non sono dovute se gli spostamenti avvengono con mezzi aziendali.

## ART. 16

### INDENNITA' SUPPLETIVA DI TRASFERTA

In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni il cui valore contrattuale risulta pari o superiore a 50 milioni di euro, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull'opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro.

Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell'ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio calabrese, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l'assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

In presenza di tali condizioni, l'indennità sarà così articolata:

- € 120,00 mensili fino a 50 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 150,00 mensili tra 51 KM e 150 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 180,00 mensili oltre 150,00 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza

Detta indennità sarà assoggettata ai trattamenti fiscali e contributivi come per legge nei limiti economici previsti per le indennità forfetarie a titolo di trasferta senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Le aziende potranno richiedere un apposito incontro, presso la sede delle associazioni aderenti, con le OO.SS. regionali al fine di esaminare ogni eventuale criticità che dovesse presentarsi in merito e, nell'ambito di un confronto concertativo, individuare il percorso più opportuno.

Resta inteso che ove le aziende garantiscano ai lavoratori la messa a disposizione di alloggi e non si renda necessario il rientro al domicilio dei lavoratori stessi ovvero ove il lavoratore pur in presenza di alloggio ne rifiuti l'utilizzo, l'indennità per come sopra individuata non sarà dovuta.

L'erogazione della indennità di cui al presente articolo assorbe, fino a concorrenza, l'eventuale indennità di trasferta riconosciuta ai lavoratori ai sensi del CCNL di settore.

È facoltà ed esclusiva discrezionalità anche delle aziende non impegnate nell'esecuzione di grandi opere per come individuate nel presente articolo, di poter riconoscere la suddetta indennità ai propri lavoratori laddove ne ravvisino, in relazione alle esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'esigenza.

In caso di volontario riconoscimento da parte dell'azienda della citata indennità, troveranno applicazione i termini e le modalità di cui al presente articolo per la regolamentazione della stessa.

#### Art. 17

### INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro. L'indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di euro 2,00 per ogni giorno di effettiva presenza per i cantieri situati fino a 20 chilometri dal Comune di residenza del lavoratore ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate. Per i cantieri situati oltre i 20 chilometri dal comune di residenza del lavoratore l'indennità è pari a euro 2,70 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere e indipendentemente dalle ore lavorate. Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia e infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete. L'indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio. IMPIEGATI: A tutti gli impiegati compete l'indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo.

#### ART. 18

### MENSA

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni. Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere. La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande. La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai. Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti. Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di euro 5,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico. Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio,



al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

IMPIEGATI: A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

## ART. 19

### INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento alle disposizioni di cui al CCNL vigente in materia, si conviene quanto segue: l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita.

- Per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare e fino a 1.500 metri € 0,21 all'ora
- Per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri sul livello del mare € 0,26 all'ora

## ART. 20

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In attuazione di quanto previsto dagli articoli di riferimento del vigente CCNL richiamato in premessa viene concordata per il periodo di vigenza del presente accordo, la seguente disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il territorio calabrese.

Per l'intero territorio regionale, l'istituto dell'EVR, in applicazione degli articoli di riferimento del CCNL vigente e richiamato in premessa, è concordato in via complementare e per quanto di loro competenza, come segue:

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), di cui agli articoli di riferimento del CCNL vigente e richiamato in premessa è confermato quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente e richiamato in premessa contratto nazionale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fine della determinazione annuale dell'EVR saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, considerati tutti con valore ponderale del 25%:

1. Numero lavoratori iscritti in Edilcassa regionale calabrese (25%);
2. Monte salari denunciato in Edilcassa regionale calabrese (25%);
3. Ore denunciate in Edilcassa regionale calabrese (25%);
4. Aziende denunciate in Edilcassa regionale calabrese (25%).

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente CCRL sulla base degli indicatori stabiliti, secondo i criteri e le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo, compresa la indicazione dei trienni di riferimento.

A tal fine le parti concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno e di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per il calcolo e la verifica degli indicatori nonché dell'EVR da corrispondere.

L'EVR è fissato a decorrere dal 1° gennaio 2025 nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 01 Gennaio 2023.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nei vigenti e richiamati in premessa CCNL, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza dall'anno successivo a quello di riferimento per il calcolo degli indicatori. L'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

Qualora la valutazione degli indicatori a livello aziendale comporti le conseguenze previste dagli articoli di riferimento dei CCNL richiamati, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, sia all'associazione datoriale aderente che alla Edilcassa Calabria, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

L'Edilcassa Calabria informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione dell'Edilcassa afferente alle ore denunciate. L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dagli articoli di riferimento dei CCNL richiamati. Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nella regione Calabria, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

## ART. 21

### CONTRIBUTI EDILCASSA REGIONALE CALABRESE

I contributi dovuti alla EDILCASSA REGIONALE CALABRESE dai datori di lavoro e dai lavoratori vengono determinati nelle misure vigenti in misura omogenea per tutte le province.

Di seguito tabella contributiva riepilogativa:



18

periodo dall' 01/02/2025 al 31/12/2025

CONTRIBUTI	QUOTA IMPRESA (%)	QUOTA LAVORATORE (%)	TOTALE (%)
Contributo Edilcassa	1,875	0,375	2,25
A.P.E.	1,95	-	1,95
Quote Nazionali Associazioni	0,222	-	0,222
Quote Nazionali Sindacali	-	0,222	0,222
Quote Provinciali Associazioni	0,80	-	0,80
Quote Provinciali Sindacali	-	0,80	0,80
Formazione + Fondo Sicurezza	1,00	-	1,00
Fondo Prepensionamento	0,20	-	0,20
Fondo Incentivo Occupazione	0,10	-	0,10
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,147</b>	<b>1,397</b>	<b>7,544</b>
Fondo RLST	0,15	-	0,15
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,297</b>	<b>1,397</b>	<b>7,694</b>
Contributo Fondo Sanitario Operai	0,60	-	<b>0,60</b>
Contributo Fondo Sanitario Impiegati	0,26	-	<b>0,26</b>

In applicazione degli Accordi di rinnovo dei CCNL

- Con effetto dal **1° febbraio 2025** l'aliquota unica regionale del contributo ape è fissata a 1,95 %, contributo minimo 160 ore – 31 Euro; - Contributo cassa unico regionale per il CCNL Confapi Aniem

periodo dall' 01/01/2026 al 31/12/2026

CONTRIBUTI	QUOTA IMPRESA (%)	QUOTA LAVORATORE (%)	TOTALE (%)
Contributo Edilcassa	1,875	0,375	2,25
A.P.E.	1,95	-	1,95
Quote Nazionali Associazioni	0,222	-	0,222
Quote Nazionali Sindacali	-	0,222	0,222
Quote Provinciali Associazioni	0,90	-	0,90
Quote Provinciali Sindacali	-	0,90	0,90
Formazione + Fondo Sicurezza	1,00	-	1,00
Fondo Prepensionamento	0,20	-	0,20
Fondo Incentivo Occupazione	0,10	-	0,10
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,247</b>	<b>1,497</b>	<b>7,744</b>
Fondo RLST	0,15	-	0,15
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,397</b>	<b>1,497</b>	<b>7,894</b>
Contributo Fondo Sanitario Operai	0,60	-	<b>0,60</b>
Contributo Fondo Sanitario Impiegati	0,26	-	<b>0,26</b>

In applicazione degli Accordi di rinnovo dei CCNL

- Con effetto dal **1° febbraio 2025** l'aliquota unica regionale del contributo ape è fissata a 1,95 %, contributo minimo 160 ore – 31 Euro; - Contributo cassa unico regionale per il CCNL Confapi Aniem


periodo dall' 01/01/2027 al 31/12/2027

CONTRIBUTI	QUOTA IMPRESA (%)	QUOTA LAVORATORE (%)	TOTALE (%)
Contributo Edilcassa	1,875	0,375	2,25
A.P.E.	1,95	-	1,95
Quote Nazionali Associazioni	0,222	-	0,222
Quote Nazionali Sindacali	-	0,222	0,222
Quote Provinciali Associazioni	1.05	-	1.05
Quote Provinciali Sindacali	-	1.05	1.05
Formazione + Fondo Sicurezza	1,00	-	1,00
Fondo Prepensionamento	0,20	-	0,20
Fondo Incentivo Occupazione	0,10	-	0,10
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,397</b>	<b>1,647</b>	<b>8,044</b>
Fondo RLST	0,15	-	0,15
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>6,547</b>	<b>1,647</b>	<b>8,194</b>
Contributo Fondo Sanitario Operai	0,60	-	<b>0,60</b>
Contributo Fondo Sanitario Impiegati	0,26	-	<b>0,26</b>

In applicazione degli Accordi di rinnovo dei CCNL

- Con effetto dal **1° febbraio 2025** l'aliquota unica regionale del contributo ape è fissata a 1,95 %, contributo minimo 160 ore – 31 Euro; - Contributo cassa unico regionale per il CCNL Confapi Aniem

ART. 22



## CONGRUITA'

A seguito dell'accordo del 10 settembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 nonché della recente disposizione introdotta dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. n.76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, dal 01 luglio 2021 la verifica della congruità è entrata a regime nel sistema delle costruzioni ed è obbligatoria per tutte le imprese del settore sia pubblico che privato.

La congruità rappresenta uno straordinario strumento di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale tra imprese che va sostenuto e reso operativo in tutte le Cassa Edili/Edilcasse.

## ART. 23

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo regionale per il settore dell'edilizia si applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l'ambito di applicazione del CCNL Aniem Confapi, e a tutte le imprese che applicano il predetto CCNL di categoria.

## ART. 24

### DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si applica dal 01.02.2025 al 31.01.2028

Feneal Uil



Filca Cisl



Fillea CGIL



Aniem Confapi

